

## Inquinamento elettromagnetico

# EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE: «GETTO DI COSE» AI SENSI DELL'ART. 674 DEL CODICE PENALE

Cassazione penale, sez. I, 29 novembre 1999,  
n. 5626 (c.c. 14 ottobre 1999)

*Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674, c.p., anche se, tuttavia, nel caso in esame, risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa.*

### Fatto e diritto

Il Tribunale della Libertà di Venezia sentita la relazione fatta dal Consigliere Rossi Bruno; sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; sentiti i difensori degli indagati, avv.ti Vassalli, De Vergottini e Rampioni in sostituzione dell'avv. Alessandri, la Corte osserva:

Con ordinanza del 20 aprile 1999 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322 bis, c.p.p., avverso il provvedimento con il quale, il precedente 25 marzo, il giudice per le indagini preliminari della locale pretura aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati in località Malcontenta, nei pressi di una casa colonica, avanzata dallo stesso pubblico ministero, in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675, c.p., per i quali si procede nei confronti di Domenico Cappellieri, Luigi Celani, Alberto Bigi e Giulio Del Ninno, i primi tre, dirigenti locali dell'Enel, il quarto, amministratore della società «Edison termoelettrica», proprietaria di uno degli elettrodotti.

Il giudice di merito, premesso che, secondo lo stesso consulente tecnico del rappresentante della pubblica accusa, i valori del campo elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia elettrica nella zona considerata rientrano nei limiti indicati - a scopo, peraltro, meramente precauzionale per la mancanza allo stato attuale delle ricerche di dati scientificamente certi sulla perico-

losità per la salute umana delle onde elettromagnetiche - dalla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995), perviene alla conclusione che, proprio in considerazione degli esiti dell'indagine specifica e degli studi condotti in tutto il mondo sul tema, nella specie non è consentito parlare di «cose» sicuramente idonee a offendere o anche semplicemente a molestare le persone.

Ché, anzi, aggiunge il tribunale, neppure di cose, almeno nel senso inteso dal legislatore nell'art. 674, c.p., deve parlarsi a proposito dei campi elettromagnetici, che non sono elementi materiali di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati, donde l'impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità, di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, il quale dopo avere sottolineato la gravità del problema dell'inquinamento elettromagnetico, specialmente per quei soggetti che sono costretti dalle circostanze a subire, più o meno consapevolmente, le emissioni di elettrodotti e impianti di radiodiffusione, ribatte che il rischio di danni alla salute (insorgenza di neoplasie soprattutto nell'età infantile) è ormai ammesso dagli studiosi incaricati, a livello nazionale e internazionale, di indagare sia nel campo delle alte frequenze, che di quelle basse o bassissime.

Censura, poi, la pretermissione da parte del tribunale di qualsivoglia considerazione sulla pure prospettata configurabilità del reato previsto dall'art. 675, c.p., indugiandosi, quindi, nell'analisi semantica del testo di tale disposizione e di quello dell'articolo che lo precede e concludendo che anche le onde elettromagnetiche, in quanto manifestazioni di un tipo di energia dotata di «una sua individualità fisica», «suscettibile di misurazione e di utilizzazione per gli scopi più diversi» devono qualificarsi cose idonee a ledere o, comunque, a «molestare» la gente, rientrando nel concetto di molestie tutte quelle situazioni «determinanti disagio e turbamento della tranquillità».

I difensori delle parti private in vista dell'udienza odierna hanno depositato diffuse memorie con le quali controbattono le argomentazioni del ricorrente.

Il ricorso non merita accoglimento.

Già appare inaccettabile che il pubblico ministero, pur nel lodevole intento di avviare una ricerca della soluzione giuridicamente valida di un problema avvertito come grave e impellente, si rivolga al giudice e gli chieda l'applicazione di una misura cautelare reale di non lieve momento senza neppure sapere esattamente per quale reato intende procedere.

Anche nella fase magmatica delle indagini preliminari la prospettazione d'ipotesi alternative, comportando l'incertezza dell'accusa, si risolve, infatti, sempre in una menomazione del diritto di difesa, quanto meno nel senso di renderne più gravoso l'esercizio, segnatamente quando, come nel caso in esame, le fattispecie legali adombrate si escludono a vicenda.

Quello previsto dall'art. 675, c.p. è, invero, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». Ed è ovvio che colui il quale costruisce un elettrodotto aereo, vale a dire un impianto implicante l'applicazione di raffinate tecnologie, sa benissimo che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato con la conseguenza che l'elemento psichico dell'eventuale reato configurabile, ancorché possa in concreto anche atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo. Dalle considerazioni fin qui svolte emerge, anzitutto, che nessun serio rimprovero può muoversi al tribunale per avere pretermesso di prendere in considerazione l'ipotesi formulata, in via subordinata, dall'accusa non foss'altro che per la sua palese inconsistenza.

Emerge, altresì, che il quesito cui occorre dare una risposta è solo quello relativo all'applicabilità al fatto per cui si procede della norma incriminatrice dettata dall'art. 674, c.p., senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25, comma 2, Cost.; art. 1, c.p.).

In merito va rilevato che sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi della contravvenzione in parola sono rappresentati, per quanto qui interessa, dal «getto» nei luoghi specificamente indicati dalla norma di «cose» «atte a offendere ... o molestare persone». Le varianti a tale schema previste dal testo legislativo per la loro evidente estraneità al caso in esame possono essere tranquillamente tralasciate.

A questo punto, però, il discorso potrebbe esaurirsi sul nascere per effetto della constatazione fatta dal tribunale e non agevolmente superabile che, allo stato attuale delle ricerche, non risulta

in alcun modo dimostrata l'attitudine delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quali sono quelle emesse dagli elettrodotti, a recare danni apprezzabili, ancorché transitori e limitati alla sfera psichica agli individui direttamente coinvolti per ragioni di lavoro o altro.

È quasi superfluo rilevare che il problema, assai dibattuto nella comunità scientifica internazionale, appare tuttora aperto ad ogni soluzione. Il sospetto da tempo affacciato dagli studiosi del ramo che le onde anzidette, superando facilmente ostacoli e barriere non espressamente apprestati e penetrando all'interno degli edifici e degli organismi viventi possano cagionare l'insorgenza di gravi malattie ha, comunque, indotto molti enti statuali e locali ad adottare, sia pure per scopi meramente cautelativi, specifiche normative.

In Italia, il testo fondamentale è attualmente costituito dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, che indica i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dalla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, differenziandoli tra loro a seconda che l'esposizione medesima sia permanente oppure limitata a poche ore il giorno.

Il provvedimento, che in applicazione del principio accolto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del sistema sanitario nazionale, è anche volto a garantire condizioni uniformi su tutto il territorio, ha istituito, inoltre, una commissione tecnico-scientifica con il compito di aggiornare periodicamente la disciplina della materia e di approfondire, sulla scorta dei contributi offerti da altri enti, italiani e stranieri, le tematiche relative a problemi igienico-sanitari.

E proprio in base al parere espresso da tale commissione il successivo D.P.C.M. 28 settembre 1995, recante norme tecniche procedurali per l'attuazione di quello precedente, relativamente agli elettrodotti ha confermato i valori già stabiliti e non risultanti in contrasto con le regole elaborate dal Comitato europeo per la normazione tecnica, alla stregua dei suggerimenti dati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Quest'ultima riguardo al rapporto tra induzioni elettrica o magnetica e salute umana ha consigliato, sempre in via cautelare e in attesa dei risultati degli esperimenti in corso, di evitare il superamento di valori, rispettivamente, di 5 kv/m e di 0,1 m T, per esposizioni permanenti, e di 10 kv/m e 1 m T, per esposizioni temporanee.

Ora, secondo lo stesso consulente del pubblico ministero, nella località Malcontenta questi limiti non sono stati varcati, sicché anche ammettendo che le onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti ad alta tensione siano, teoricamente, idonee a ledere o infastidire le persone, nella specie, il concorso di tale condizione è escluso, in radice, dai risultati dell'indagine condotta dagli esperti. Non è possibile ignorare, tuttavia, che, come s'è accennato, si tratta di un argomento tut-

tora in discussione e di estrema delicatezza per le diverse implicazioni di carattere sanitario, sociale ed economico che presenta. L'esigenza che esso sia affrontato e discusso a tutti i livelli ha indotto anche la Corte costituzionale a chiarire, in una recente decisione (sent. n. 382 del 7 agosto 1999), che proprio in considerazione dei rilevanti interessi ambientali tirati in ballo dal fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico la soluzione del problema non può essere incondizionatamente riservata alla competenza statale.

E, in effetti, la regione Veneto, nel cui territorio ricadono gli impianti di cui è stato chiesto il sequestro, con la legge 30 giugno 1993, n. 27 poi richiamata da quella successiva (29 luglio 1997) sottoposta al giudizio della consulta, ha imposto dei limiti più rigorosi di quelli indicati nel provvedimento governativo.

Tuttavia, a prescindere dalla legittimità di tale limiti, considerati di per sé, in quanto, cioè, non strettamente connessi ad ambiti, come, ad esempio, quello urbanistico, di competenza regionale, va notato che la stessa regione Veneto, da ultimo con l'art. 69, comma 1, della legge 30 gennaio 1997, n. 6, ne ha fissato la decorrenza all'1 gennaio 2000.

Va, infine, ricordato che è attualmente in gestazione una legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvata per ora solo dalla Camera dei deputati, la quale detterà le linee direttive per la determinazione dei valori aggiornati d'inquinamento e dei possibili rimedi nonché, presunibilmente, i criteri generali per la prevenzione e repressione di eventuali condotte difformi.

Ma, poiché, allo stato attuale delle cose, i confini della difformità sono ancora incerti, in vista di una loro non lontana definizione, sembra opportuno al collegio stabilire se a prescindere dal dato in concreto mancante dell'idoneità lesiva sia, comunque, giuridicamente corretto sussumere la fattispecie in esame nella previsione dell'art. 674, c.p.

È inutile dire che quando il legislatore del 1930 ha dettato la norma non ha pensato, né poteva pensare alla diffusione delle onde elettromagnetiche.

Ma il problema dell'inquadramento ontologico dell'energia se l'è posto e risolvendo una lunga diatriba sorta sotto il vigore del codice Zanardelli ha formulato il secondo comma dell'art. 624 con il quale equipara l'energia medesima, quella elettrica e le altre aventi un valore economico, alle «cose mobili».

L'inserimento, del resto ovvio sul piano concettuale, in tale categoria di elementi non materiali ma, almeno strumentalmente percepibili, misurabili e apprezzabili, contrariamente a quanto sostenuto anche dai difensori degli interessati, giova ad una corretta interpretazione della lettera dell'art. 674, c.p.

Com'è noto, accantonata la teoria soggettiva del-

l'interpretazione, rivelatasi assolutamente inadeguata a corrispondere alla continua evoluzione della realtà sociale, «l'intenzione del legislatore» di cui parla l'art. 12 delle disposizioni sulla legge, va oggi, intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente, cioè, dal pensiero di chi l'ha materialmente redatta. Ma poiché un altro articolo delle disposizioni medesime, il 14, statuisce che le leggi penali «non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» (art. 25, Cost.; art. 1, c.p.), è compito dell'interprete di accertare se la «volontà», che pretende di attribuire alla norma, sia interna o esterna alla stessa, nel senso che possa ricavarli dalla norma stessa, pur dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa (interpretazione estensiva), ovvero debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell'ordinamento giuridico (interpretazione analogica).

Ebbene, proprio l'apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all'art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno.

Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le «cose» di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali «della sedia su cui ci si accomoda», o, più esattamente, i treni di onde, che si disperdono in tutte le direzioni a somiglianza di quelle generate nell'acqua dal lancio di un sasso, quale effetto delle variazioni dei campi medesimi prodotte dalle oscillazioni delle cariche elettriche.

Ancora più agevole è ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell'ambito dell'amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo «gettare».

Esso, infatti, non sta solo a indicare l'azione di chi lancia (più popolarmente, butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo di «montar fuori, mettere» e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di «produrre, far nascere».

Pertanto, sia che si voglia imputare agli elettrodotti direttamente la formazione dei campi elettromagnetici, sia che si faccia risalire a loro soltanto la variazione del campo generale preesistente con la formazione di sequele di onde, è evidente che, in entrambi i casi, essi rappresentano la fonte del turbamento, il quale, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi tale da mettere in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone e non assume, quindi, rilevanza penale.

Il principio di diritto che, in conclusione, può enunciarsi è che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente ricondu-

cibile alla previsione dell'art. 674, c.p., il quale, tuttavia, risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa.

## IL COMMENTO

di Aldo Avvisati (\*)

I problemi connessi ad elettrodotti ed impianti di radiotrasmissione non contemplano esclusivamente aspetti di carattere sanitario, dovendosi considerare anche l'impatto che la costruzione di queste strutture ed il successivo funzionamento possono determinare sul paesaggio, sull'originario assetto del territorio ed i «disagi» vari che possono provocare nella popolazione vicini.

Oltre a ciò va rilevato che, sul piano sostanziale, la popolazione civile esposta a queste fonti di inquinamento elettromagnetico si trova spesso in situazioni di particolare debolezza, o a causa della non conoscenza dell'esistenza delle predette sorgenti e dei rischi ad esse connessi ovvero per la materiale impossibilità a sottrarsi.

In questi ultimi anni, la comunità scientifica ha preso coscienza del fatto che la popolazione, residente e non, in prossimità di linee o installazioni elettriche (centrali e cabine di trasformazione), di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi (ripetitori per le TV e per i telefoni cellulari) può essere soggetta ad esposizioni a campi elettromagnetici.

Tutti gli effetti, che *possono* essere a breve e lungo termine, deriverebbero dall'induzione di correnti elettriche all'interno del corpo, nei vari organi e tessuti delle persone esposte.

Riguardo agli effetti causati dalle dette esposizioni usare il condizionale è d'obbligo.

Infatti, ad oggi, nonostante decine di studi condotti in ogni parte del mondo sul fenomeno non vi è alcuna certezza scientifica sul nesso causale esistente tra la presenza di campi elettromagnetici ed il diffondersi di alcune patologie nella popolazione attiva.

Tutte le considerazioni sono basate, appunto, su indagini epidemiologiche, cioè, su studi che hanno lo scopo di stabilire a posteriori il collegamento causale fra le patologie e l'esposizione cronica a campi elettromagnetici.

Quanto alla legislazione, la nostra (quella attualmente in vigore), sembra ispirata ad un principio cautelativo piuttosto timido. E, cioè, stante l'approssimazione delle conoscenze scientifiche in merito, vengono indicati come proponibili solo limiti di esposizione basati sugli effetti acuti dell'esposizione.

Nelle more, comunque, del dibattito scientifico in corso e dei tempi necessari al Parlamento a produrre un nuovo contesto normativo atto a regolare la «magmatica» materia dell'inquinamen-

to elettromagnetico ed i suoi mille riflessi, pare opportuno segnalare i fermenti giurisprudenziali che stanno producendo un diritto c.d. «vivente» di cui vale la pena in questo contesto cogliere ed analizzare alcuni aspetti.

Fermenti che non sono altro che la testimonianza di un contenzioso che sta riversando sui vari ordini e gradi di giudizio (civile, penale ed amministrativo nonché da segnalare vi è anche del contenzioso a livello Costituzionale) le istanze, colme di ansia, di un'opinione pubblica bisognosa di risposte ad un cruciale problema che afferrisce direttamente con la salute e che è stato esplicitato e diffuso grazie anche all'impegno di comitati spontanei ed ad un interesse dei media.

### Giurisprudenza amministrativa

Venendo ai giudizi, appunto, diciamo che tra le altre pronunce rese dai Tribunali amministrativi, si è imposta per rilevanza l'ordinanza 927/99 del 29 luglio 1999 del T.A.R. del Veneto (1) con la quale si è riconosciuto che, seppure i provvedimenti impugnati col ricorso non incorrono in alcuna violazione di legge in quanto conformi al D.P.C.M. 23 aprile 1992 (si verteva, nella fattispecie in esame, in tema di un trasferimento, disposto con provvedimento della locale amministrazione comunale, di un plesso scolastico, ad uso di scuole elementari, dall'originario sito verso le prossimità di un elettrodotto a 132 kV), il ricorso va accolto ed il trasferimento del plesso scolastico bloccato, poiché lo stesso decreto citato è da considerarsi lacunoso in quanto non tiene conto degli effetti a lungo termine (2).

Questa pronuncia riveste un'enorme importanza in quanto potrebbe tramutarsi nel motore propellente degli scenari normativi del futuro prossimo.

Di fatti, proprio a seguito di essa, il Ministero dell'Ambiente con varie circolari, a stretto giro e indicando dei termini molto stringenti, si è rivol-

#### Note:

(\*) Consulenza, contenzioso, formazione in materia di Diritto ambientale.

L'Autore, in questa nota di commento alla sent. 29 novembre 1999, n. 5626, della Cassazione penale, passa, altresì, in rassegna anche la più recente giurisprudenza formata in materia di inquinamento elettromagnetico, in campo costituzionale, civile, penale ed amministrativo.

Nelle more della definizione della nuova legge nazionale in materia, sta prendendo vita in Italia, con il contributo delle pronunce di varie Corti, un diritto c.d. «vivente» in tema di inquinamento elettromagnetico

(1) Confermata anche dal Consiglio di Stato a seguito di impugnazione della stessa

(2) E per l'effetto, in virtù del fatto che i bambini sarebbero stati esposti per molto tempo alla fonte-elettrodotto, esposti quindi, ad imponderabili effetti cronici, il Collegio ha cautelativamente sospeso i provvedimenti della locale amministrazione comunale, motivando che gli stessi eludono il valore di esposizione di 0,2 micro Tesla, valore riconosciuto oramai come il più cautelativo per i bambini.

to a tutte le Regioni ed alle società esercenti linee elettriche ad alta tensione, chiedendo, alle prime di trasmettere al Ministero, entro il 30 settembre 1999, l'elenco completo delle linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimità di: asili nido, scuole e parchi giochi; alle società, invece, al fine di garantire a tutti i cittadini l'uguale diritto costituzionale alla protezione della salute e dell'ambiente di vita, il Ministero ha chiesto di presentare con la massima urgenza, i progetti di risanamento delle tratte di elettrodotti situate in prossimità di spazi dedicati all'infanzia finalizzati al raggiungimento di valori di induzione magnetica non superiore a 0,2 microTesla.

### Giurisprudenza costituzionale

Certo è che la citata sentenza del T.A.R. del Veneto, conformandosi nella propria decisione ai valori di 0,2 microTesla a cui fa esplicito riferimento la L. R. del Veneto 30 giugno 1993, n. 27 (B.U.R. 55/93), rubricata «Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti», ne ha anche attestato la piena potestà a legiferare in materia.

E proprio sulla pretesa illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale a seguito del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto alla lamentata invasione delle competenze legislative dello Stato la Corte Costituzionale si è risolta (30 settembre - 7 ottobre 1999) nel ritenere le disposizioni regionali oggetto di censura, in primo luogo, quali prescrizioni cautelative, volte ad incidere sugli strumenti urbanistici e sulle loro varianti. L'espresso riferimento della legge regionale agli strumenti urbanistici dimostra, secondo la Corte, come la Regione si mantenga nell'ambito di attribuzioni sue proprie che attengono, secondo la definizione urbanistica enucleabile dall'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla disciplina del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

Sulla scorta delle riportate argomentazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni. Ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 177 della Costituzione.

### Giurisprudenza civile

Anche il contenzioso civile negli ultimi tempi fa registrare una sensibile variazione di tendenza rispetto ad un orientamento del passato.

Infatti spesso la magistratura richiesta di provve-

dimenti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700, c.p.c., si è espressa, *allo stato delle conoscenze scientifiche attuali*, per la non sussistenza delle condizioni per la emanazione di un provvedimento *ex art. 700, c.p.c.*, a tutela di ipotetiche lesioni del diritto alla salute. Ha sovente ritenuto che dalla produzione delle relazioni peritali elaborate, anche in cause aventi contenuto analogo, è possibile pervenire, a tutto concedersi, ad un giudizio meramente probabilistico circa eventuali connessioni fra i campi elettromagnetici e la salute umana.

Con le ultime pronunce (3), al contrario, viene riconosciuta la legittimità della tutela della salute dinanzi ad una fonte di inquinamento qual è quello elettromagnetico.

Tutela della salute che fonda il diritto anche all'adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 700, c.p.c., in base al quale chi ha motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Esempio di quanto ne è appunto l'Ordinanza del Tribunale di Milano (7 ottobre 1999) in cui il G.D. sulla scorta della relazione peritale in cui si attestava la probabilità di una relazione causa-effetto tra i campi elettromagnetici e i danni alla persona, fondando sul principio cautelativo espresso, pienamente radicato nel Trattato U.E. all'art. 130 R, par. 2), ha ordinato all'Enel di spostare al più tardi entro due anni gli elettrodotti per cui è causa.

Illuminante è la parte di motivazione ove il G.D. si esprime senza indugio affermando che «*se i ricorrenti ed i loro familiari sono esposti al rischio di cancro o di leucemia ..... hanno diritto di ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dovere attendere che il pericolo si concretizzi in danno effettivo*».

In tale solco si inserisce l'Ordinanza del Tribunale di Padova con cui all'Enel è stato ordinato di non superare nell'esercizio dell'elettrodotto per cui era causa il valore di 100 A.

Anche in tale fattispecie il magistrato indica come sufficiente per affermare la responsabilità civile una ragionevole probabilità di un danno alla salute: ancor di più in questa sede ove le azioni cautelari poggiano proprio sul *fumus boni iuris*, sull'apparenza cioè del buon diritto del ricorrente, e dunque sulla mera ragionevole credibilità di una situazione complessiva che andrà poi vagliata in ogni sua componente nella causa di merito.

#### Nota:

(3) Si veda, a titolo di esempio, l'Ordinanza del 7 ottobre 1999 del Tribunale di Milano, sez. XII e l'Ordinanza del Tribunale di Padova 17 novembre 1998, n. 465.

## Giurisprudenza penale

Anche in sede penale è stata riconosciuto, per la prima volta, un nesso di causalità tra campi elettromagnetici prodotti da elettrodotti e danno alla salute umana.

Il riferimento è al contenzioso sorto ha seguito degli atti di querela sporti da cittadini che per motivi di residenza o di lavoro si trovavano a permanere lungo la tratta percorsa dall'elettrodotti Forlì-Fano e che hanno accusato, dal momento temporale del funzionamento dell'elettrodotti, malesseri vari: cefalee, vertigini, pesantezza di testa, insonnia, irritazioni alla pelle ed agli occhi.

Si è così instaurato ad opera della Procura di Rimini un procedimento penale a carico di institori e tecnici dell'Enel responsabili della progettazione e della costruzione della linea (4).

Il collegio peritale, poi, a seguito dell'incidente probatorio svolto, ha concluso circa la sussistenza della ragionevole probabilità che l'esposizione ai campi elettromagnetici sia unica ed efficace, o quantomeno concausa efficiente delle patologie caratteristicamente lamentate dalle parti lese.

Ricostruita così la sussistenza del fatto tipico, il giudicante vi innesta - quanto all'elemento soggettivo - la rimproverabilità a titolo di colpa generica per l'inosservanza di una distanza minima di sicurezza tra impianto e nuclei agro-edilizi preesistenti. Dunque, la esistenza della colpa non viene fondata sulla violazione di norme formali bensì addebitando la sostanziale violazione di doveri oggettivi di diligenza e di prudenza con prevedibilità dell'evento dannoso.

Accertata per tale via la commissione del reato, il Tribunale ha condannato gli imputati per il reato di lesioni colpose, condannando in solido l'azienda Enel, quale responsabile civile sia al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite che al ripristino dello stato dei luoghi *quo ante*.

### Corte di Cassazione sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626

Con riguardo sempre alla giurisprudenza penale, operiamo un commento di una recentissima sentenza della Cassazione penale (5). Nella sentenza emarginata in epigrafe la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie sottoposto si rilevasse nel provvedimento impugnato del Tribunale di Venezia alcuna violazione di legge. E, pertanto, ha respinto l'accoglimento del ricorso presentato.

Ma (ed è qui l'elemento più interessante della sentenza in commento) il Collegio ha ritenuto opportuno stabilire, nell'estensione della medesima sentenza, se a prescindere dal dato in concreto mancante dell'idoneità lesiva, sia, comunque, giuridicamente corretto sussumere la

fattispecie in esame nella previsione dell'art. 674 c.p.

Il solo fatto che la Suprema Corte si sia sentita in dovere di svolgere tale tipo di quesito rappresenterebbe già di per sé motivo di grande contentezza per quanti, operatori del diritto (6), da tempo vanno affermando che l'inquinamento elettromagnetico o, meglio, le devianze delle emissioni elettromagnetiche, possono essere inserite a pieno titolo nella rubrica del «Getto pericoloso di cose» di cui all'art. 674, c.p.

Per meglio comprendere le conclusioni cui è giunta sul punto la S.C. sembra opportuno operare un inquadramento dell'articolo *de quo* e le relative connessioni con il c.d. «elettrosmog».

Innanzitutto, l'art. 674 (come anche il 675, del resto) è collocato tra le contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica in generale e, in particolare, tra le contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Con la contravvenzione di cui all'art. 674, c.p., nello specifico, viene punito il gettare o versare in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone ovvero il provocare nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti.

Quanto all'elemento materiale del reato, come diffusamente argomentato dalla Procura Generale di Venezia nei motivi di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, si concretizza, nel caso di specie, nel gettare cose, non necessariamente ed esclusivamente solide, quali le onde elettromagnetiche che rappresentano pur sempre entità individuabili e misurabili.

Il termine «cosa», del resto, nella sua accezione vaga, è ricorrente nella struttura degli articoli del codice penale con il chiaro intento di rendere indeterminato tale concetto al fine di consentire una più estesa applicazione della disposizione medesima.

LA S.C. a tale proposito chiosa sostenendo che

#### Note:

(4) Vedi, a commento di tale pronuncia (Pret. circ. Rimini 12 giugno 1999), F. Anile, *Lesioni da inquinamento elettromagnetico e tutela della salute: la parola al giudice penale*, in questa *Rivista*, 2000, 1, pagg. 69 ss.

(5) Vedi un commento a questa sentenza anche in *Rassegna di giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 2000, 2, pag. 189.

(6) Da anni la Procura della Repubblica c/o la Pretura di Venezia, nella persona del sostituto procuratore, dott. Luca Ramacci, va perseguendo il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico in tutte quelle ipotesi che lo rendono penalmente rilevante. Proprio all'Ufficio del GIP della Pretura di Venezia, previo richiesta, appunto, della Procura c/o la Pretura, si deve il primo provvedimento recante il sequestro preventivo di un impianto di radiotrasmissione, generante CEM, onde evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato ipotizzato (art. 674 o 675, c.p.). (Pretura di Venezia decr. 1 marzo 1997, n. 791).

l'inserimento in tale categoria di elementi non materiali ma, almeno strumentalmente percepibili, misurabili ed apprezzabili giova ad una corretta interpretazione della lettera dell'art. 674, c.p., ...*L'intenzione del legislatore di cui parla l'art. 12 delle disposizioni sulla legge, va oggi intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente, cioè, dal pensiero di chi l'ha materialmente redatta.*

Se dunque è possibile considerare le emissioni elettromagnetiche, ai sensi ed agli effetti dell'art. 674 c.p. come cose atte ad essere gettate, deve ora verificarsi se le stesse siano dotate di quella capacità offensiva che la disposizione stessa richiede.

Tale quesito trova risposta, seppure parziale, nei risultati dell'accertamento peritale disposto dalla Procura Circondariale di Rimini nell'ambito del procedimento penale cui si è fatto cenno in precedenza, a seguito dei quali è emerso che alcuni soggetti, esposti a campi magnetici generati da un elettrodotto, hanno riportato lesioni personali. Ora, riprendendo le parole della Procura di Venezia nei motivi di impugnazione, *pur volendo considerare con estrema cautela i risultati scientifici sopra richiamati .....e ritenere... che non sia per nulla dimostrata l'attitudine dei campi elettromagnetici a cagionare lesioni personali, l'applicazione della disposizione in esame sarebbe possibile tenendo in considerazione l'attitudine, comunque riscontrabile nei campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza, ad arrecare molestia alle persone.*

Ed infatti la dottrina ritiene che possano ritenersi molestie tutte quelle situazioni determinanti «disagio e turbamento della tranquillità o della quiete delle persone».

Anche la giurisprudenza, come insegnatoci dal dott. Ramacci, si è conformata a tali canoni di inquadramento della molestia come conseguenza del getto o versamento di cose.

Infatti in una fattispecie avente ad oggetto l'emissione di fumi, una Corte di merito (7) ha precisato che il disturbo arrecato non deve necessariamente concretarsi in una molestia fisica «essendo sufficiente la persistenza di un fenomeno che, per le sue notevoli proporzioni, per l'impossibilità di conoscerne gli effetti nel timore che esso provochi gravi conseguenze, suscitò diffuso allarme sociale, turbamento, disagio, paura e pressanti richieste di intervento delle autorità».

*Deve, poi, aggiungersi che, per costante indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, l'ipotesi contravvenzionale in esame è qualificata come reato di pericolo, cosicché per la sua configurazione è necessaria esclusivamente l'astratta attitudine delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi il che, per i motivi in precedenza indicati, renderebbe possibile l'applicazione della disposizione di legge (art. 674, c.p.) alle emissioni di campi elettromagnetici indipendentemente*

*dalla sussistenza di un danno effettivo, consentendo nella pratica una tutela più efficace.*

Il principio di diritto in conclusione espresso dalla Suprema Corte è che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. il quale, tuttavia, ha ribadito la Corte, risulta in concreto, nel caso in esame, inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa (8).

**Note:**

(7) App. Torino 12 giugno 1991, in *Riv. Pen.*, 1991.

(8) Tale decisione della S.C. (sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626) si pone come punto di approdo finale di un percorso giurisprudenziale fatto di tappe intermedie, di passi in avanti (come il Decreto, già citato, del GIP Pretura di Venezia 1 marzo 1997, n. 791) e di passi indietro (sempre GIP Pretura di Venezia Ordinanza 16 marzo 1999 poi confermata dal Tribunale di Venezia sez. I, Ordinanza 16 aprile 1999; Ordinanza Tribunale di Venezia 20 aprile 1999).